COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 24 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUCIFREDI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 354

Disegno e proposte di legge (*Seguito della discussione*):

Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti (2693);

CAPPUGI ed altri: Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti ordinari (176);

MAGLIETTA ed altri: Istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente di consigliere di 1ª classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo. (187);

ROBERTI ed altri: Adeguamento delle carriere del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato. (1027);

COLITTO: Norme per la promozione degli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrale e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate. (1419);

PRETI: Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato appartenenti alla carriera esecutiva. (1539);

NANNUZZI ed altri: Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione delle prime tre qualifiche del personale di ruolo delle predette carriere ed istituzione della 3ª qualifica per il personale dei ruoli aggiunti. (*Urgenza*) (1583);

DE VITA: Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti. (*Urgenza*) (1617);

PAG.

ARMATO ed altri: Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette e estensione della terza qualifica nei ruoli aggiunti delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria. (1743).

BERRY ed altri: Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere e l'avanzamento degli impiegati dello Stato. (1775);

MATTARELLI GINO ed altri: Sistemazione nel ruolo del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato. (1872) 354

PRESIDENTE . 354, 355, 357, 358, 359, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 370, 372, 374

BERRY, *Relatore* 355, 358, 359, 360, 362, 363, 365, 366, 367, 368, 370, 371, 374

NANNUZZI . . 355, 360, 362, 364, 367, 368

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione*. . 355, 356, 360, 363, 364, 365, 367, 368, 370, 371, 374

BOZZI 356

CAPPUGI 359, 360

BERLINGUER 360, 361

RUSSO SPENA 360

ROCCHETTI 371, 372

Votazione segreta:

PRESIDENTE 374

La seduta comincia alle 10.

BERRY, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Cappugi partecipa alla seduta odierna, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge n. 176, oggi all'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge: Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva e dei ruoli aggiunti (2693) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari (176); Maglietta ed altri: Istituzione del ruolo aperto per le qualifice rispettivamente di consigliere di 1ª classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo (187); Roberti ed altri: Adeguamento delle carriere del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato (1027); Colitto: Norme per la promozione degli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrale e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate (1419); Preti: Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato appartenenti alla carriera esecutiva (1539); Nannuzzi ed altri: Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione delle prime tre qualifice del personale di ruolo delle predette carriere ed istituzione della III qualifica per il personale dei ruoli aggiunti (1583); De Vita: Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti (1617); Armato ed altri: Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette, e estensione della terza qualifica nei ruoli aggiunti delle carriere, direttiva di concetto, esecutiva ed ausiliaria (1743); Berry ed altri: Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere e l'avanzamento degli impiegati dello Stato (1775); Mattarelli Gino ed altri: Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni delle Stato (1872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari »; Maglietta ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente di consigliere di prima classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo »; Roberti ed altri: « Adeguamento delle carriere del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato »; Colitto: « Norme per la promozione degli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate »; Preti: « Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato appartenenti alla carriera esecutiva »; Nannuzzi ed altri: « Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione delle prime tre qualifiche del personale di ruolo delle predette carriere ed istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti »; De Vita: « Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti »; Armato ed altri: « Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette, e estensione della terza qualifica nei ruoli aggiunti delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria »; Berry ed altri: « Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere e l'avanzamento degli impiegati dello Stato »; Mattarelli Gino ed altri: « Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Berry, relatore, ha facoltà di riferire sullo stato attuale della questione il cui esame, come gli onorevoli colleghi ricordano, fu rinviato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Frattanto informo la Commissione che proprio questa mattina la Commissione bilancio ha espresso in merito parere favorevole, sollevando tuttavia obiezioni sull'articolo riguardante la copertura, perché l'articolo stesso fa riferimento ad una legge che trovasi ancora all'esame del Senato e pertanto la copertura da noi indicata per i provvedimenti che stiamo esaminando potrà essere valida soltanto quando il Senato avrà approvato la legge a cui essa si riferisce.

Tuttavia, poiché mi risulta che, nel frattempo, sia maturato nel relatore e negli altri

componenti il Comitato ristretto il convincimento di posporre l'applicazione del provvedimento e quindi, di proporre nuove formulazioni del testo, che potrebbero superare le obiezioni sollevate dalla Commissione Bilancio, credo che si possa iniziare senz'altro, questa mattina, l'esame del testo elaborato dal Comitato ristretto stesso nella speranza che, alla fine, si possa votare la legge senza ulteriori ostacoli relativi a problemi di copertura.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

BERRY, *Relatore*. Nel 1959, la nostra Commissione approvò la legge, pubblicata poi con il numero 928, con la quale venivano concessi avanzamenti in soprannumero ai funzionari della carriera direttiva. Contemporaneamente, il Governo accolse un ordine del giorno, presentato dalle varie parti della Commissione, con il quale si impegnava il Governo stesso a presentare analogo progetto di legge per l'estensione agli impiegati delle carriere che ne erano rimaste escluse dei beneficî relativi all'avanzamento in soprannumero previsti dalla legge allora approvata.

In mancanza dell'iniziativa governativa, sopperì l'iniziativa parlamentare, sicché sul medesimo argomento vennero presentate proposte di legge rispettivamente dagli onorevoli Cappugi ed altri, Maglietta ed altri, Roberti ed altri, Colitto, Preti, Nannuzzi ed altri, De Vita, Armato ed altri, Berry ed altri e Mattarelli Gino ed altri.

Dato il numero di proposte di legge, venne nominato – come ricorderete – un comitato ristretto il quale, sotto l'autorevole e diligente presidenza del collega Bozzi, procedette alla elaborazione di un testo coordinato. Senonché, nel frattempo, il Governo presentò un proprio disegno di legge e di conseguenza il comitato ristretto dovette rivedere il testo già elaborato per coordinarlo con quello di iniziativa governativa.

Le differenze fra i due testi erano veramente sostanziali, principalmente perché col disegno di legge governativo veniva proposto che il soprannumero fosse concesso soltanto per una percentuale pari al 16 per cento, da ripartirsi in un biennio. Dopo varie riunioni del comitato e a seguito di numerosi contatti avuti con il Governo, si è riusciti ad attenuare il divario, essendosi raggiunto l'accordo sulla concessione di un soprannumero della entità pari al 27 per cento, da ripartirsi in tre anni.

Il provvedimento al nostro esame non contiene soltanto norme concernenti il soprannumero, ma anche una innovazione riguardante i ruoli aggiunti: con essa, infatti, viene accordata la terza qualifica per i ruoli aggiunti di tutte le carriere. Inoltre sono state inserite norme di adattamento della legge n. 928 alle altre carriere dello Stato, sulle quali mi soffermerò in sede di esame degli articoli.

Riservandomi di fornire maggiori, particolari precisazioni in sede di esame degli articoli, credo di non avere altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e i membri del Comitato ristretto per il lavoro così diligentemente svolto, con un ringraziamento particolare all'onorevole Bozzi, Presidente del Comitato ristretto e Vicepresidente di questa Commissione.

NANNUZZI. Poiché in sede di Comitato ristretto è rimasta insoluta la questione del personale delle ferrovie dello Stato, che è escluso dai beneficî previsti da questa legge, vorrei sapere dal Sottosegretario se il Governo, e per esso il Ministro dei trasporti, intenda o meno presentare analogo provvedimento che, con gli adattamenti del caso, estenda ai ferrovieri i beneficî previsti da questa legge.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Posso assicurare l'onorevole Nannuzzi che, il Governo attraverso il concerto tra il Ministero dei trasporti e gli uffici della riforma, sta predisponendo un disegno di legge a tal fine. Si attendono le determinazioni del Parlamento nel testo che è oggi in discussione per procedere agli opportuni coordinamenti.

NANNUZZI. Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegretario e rinunzio all'ordine del giorno che mi accingevo a presentare.

PRESIDENTE. Ritengo di dover informare la Commissione che in data di ieri, da parte della Commissione trasporti, mi è pervenuta richiesta di un parere su un testo proposto da un Comitato ristretto in sostituzione di alcune proposte di legge riguardanti modifiche allo stato giuridico dei ferrovieri. È probabile che quel testo unificato riguardi proprio la questione sollevata dall'onorevole Nannuzzi.

NANNUZZI. Non credo, perché il Ministro dei trasporti si era riservato di presentare un nuovo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo formulato dal Comitato ristretto:

« L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 166.

(*Promozione a direttore di divisione*).

« La promozione a direttore di divisione si consegue mediante:

1°) scrutinio per merito comparativo nel limite di quattro quindi dei posti disponibili, al quale sono ammessi i direttori di sezione dello stesso ruolo, che alla data dello scrutinio, abbiano compiuto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica;

2°) concorso speciale per esami nel limite di un quinto dei posti disponibili, al quale possono partecipare i direttori di sezione dello stesso ruolo che compiano, entro il 31 dicembre, un anno di anzianità nella qualifica.

Le promozioni mediante scrutinio per merito comparativo possono essere conferite, previa detrazione dei posti da riservare al concorso speciale per esami, il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di settembre, deve essere pubblicato nel *Bollettino ufficiale* del Ministero il bando di concorso, nel quale sono indicati i termini di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione, nonché il numero dei posti conferibili, con riserva di rideterminare il numero stesso, qualora, dopo la data del bando e dentro il 31 dicembre si verifichino nuove vacanze.

Nel mese di dicembre di ogni anno devono essere effettuate almeno le prove scritte del concorso speciale.

Ove non sia stato possibile bandire il concorso speciale per esami, in applicazione dei precedenti comma, tutti i posti disponibili al 31 dicembre sono conferiti mediante lo scrutinio per merito comparativo, da tenere nello stesso mese.

Le promozioni conferite mediante il concorso speciale per esami o mediante lo scrutinio per merito comparativo, tenuto nel mese di dicembre, hanno effetto dal 1° gennaio successivo. I vincitori del concorso speciale precedono nel ruolo i promossi in base allo scrutinio predetto, ed i provvedimenti di promozione non possono essere emanati se non dopo lo espletamento del concorso, ferma restando la decorrenza prevista dal presente comma ».

BOZZI. Devo dire, anche a nome dei colleghi che hanno fatto parte del Comitato ristretto, che su questo articolo sono sorte molte perplessità. Ciononostante, abbiamo ritenuto oportuno trascriverlo per permettere a tutta la Commissione di esprimersi su di esso.

Le nostre perplessità si fondano su diversi motivi. Innanzitutto ci è sembrato che questo articolo non avesse attinenza con la materia disciplinata dal provvedimento né col titolo della legge, osservazione, questa, che ci ha messo un po' in sospetto. Entrando nel merito della questione, devo dire che sono sorte alcune altre perplessità che io adesso rapidamente esprimo. In sostanza, stabilendo per l'avanzamento della qualifica di direttore di divisione anziché una comparazione annuale una comparazione, che noi abbiamo proposto subordinatamente, ma che nel testo originario si aveva ogni qualvolta si raggiungesse l'anzianità, ci sembrava che lo stesso criterio della comparazione venisse un po' leso in quanto si restringeva la base comparativa. D'altra parte la circostanza che un funzionario raggiungesse l'anzianità minima un mese prima o dopo non era questione che potesse dare un titolo particolare. A ciò bisogna aggiungere che per la promozione alla qualifica di direttore di divisione è previsto anche il concorso.

Ora che cosa succederebbe se noi accettassimo questo articolo? Avverrebbe che coloro che conseguono la promozione nei primi tre trimestri si collocherebbero nel ruolo secondo l'anzianità; viceversa, coloro che conseguono la promozione nell'ultimo trimestre verrebbero ad essere scavalcati dagli eventuali promossi per concorso. Questo fatto, evidentemente, determina una sperequazione che non mi sembra giustificata dal solo fatto di avere uno, due o tre mesi di maggiore anzianità.

Per questi motivi penso che il problema debba essere rivisto in una sede più opportuna e di evitare così di infilarlo di straforo in una legge che ha già una sua organicità ed una sua economicità. Propongo quindi la soppressione dell'articolo 1.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Condivido le perplessità espresse dall'onorevole Bozzi alle quali sono da aggiungere altri lati negativi che non sto ora ad enumerare. Mi dichiaro perciò favorevole alla soppressione dell'articolo 1 e alla necessità

di studiare il problema in una sede più opportuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bozzi di soppressione dell'articolo 1.

(*È approvata*)

Do lettura dell'articolo 2:

« Gli articoli 174, 175, 183, 184, 191 e 192 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

ART. 174. (*Dotazione organica unica per le qualifica di segretario, segretario aggiunto e vice segretario*). — « I posti di segretario, segretario aggiunto e vice segretario, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 175. (*Promozioni a segretario aggiunto ed a segretario*). — « La promozione a segretario aggiunto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i vice segretari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a segretario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i segretari aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 183. (*Dotazione organica unica per le qualifiche di archivista, applicato e applicato aggiunto*). — « I posti di archivista, applicato ed applicato aggiunto, e qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 184. (*Promozioni ad applicato e ad archivista*). — « La promozione ad applicato si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati aggiunti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione ad archivista si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli applicati dello stesso ruolo, che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ».

ART. 191. (*Dotazione unica per le qualifiche di usciere capo, usciere ed inserviente*). — « I posti di usciere capo, usciere ed inserviente, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in un unico organico ».

ART. 192. (*Promozione ad usciere e ad usciere capo*). — « La promozione ad usciere si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli inservienti dello stesso ruolo, che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica

La promozione ad usciere capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo, che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che, in possesso della prescritta anzianità, abbiano dimostrato diligenza e buona condotta ».

Pongo in votazione l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« Qualora particolari ordinamenti stabiliscano, ai fini delle promozioni alle qualifiche indicate nell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e nell'articolo 2 della presente legge, anzianità minime di servizio diverse da quelle ivi prescritte, le promozioni a ruolo aperto sono conferite con l'osservanza delle speciali disposizioni».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4:

« L'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista, o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere o di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico, o equiparata.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario o di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive.

La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio della qualifica.

Nei ruoli aggiunti possono essere collocati anche gli impiegati civili non di ruolo assunti in servizio posteriormente alla data del 1° maggio 1948 purché la loro assunzione sia avvenuta in conformità a specifiche disposizioni di legge. Il loro collocamento nei ruoli aggiunti non può decorrere da data anteriore al 5 giugno 1955.

L'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 aprile 1948, n. 262, decorre dalla data di assunzione in qualità di impiegato civile non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Nei confronti del personale assunto in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, ad alla legge 22 febbraio 1951, n. 64, l'immissione nei ruoli aggiunti è disposta con effetto dal 5 giugno 1955 per quegli impiegati che anteriormente alla assunzione della qualità di impiegato civile dello Stato avessero prestato nelle amministrazioni di provenienza quattro anni di servizio, o con effetto in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, dal compimento di sette anni di servizio complessivo, di cui almeno tre in qualità di impiegato civile dello Stato.

Il collocamento nei ruoli aggiunti può essere chiesto soltanto da coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal precedente quinto comma, alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano maturato ancora la prescritta anzianità di servizio o l'abbiano maturata da non oltre due mesi. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianità di servizio.

Il collocamento dei ruoli aggiunti richiesto ai sensi del precedente comma è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data nella quale venga maturata la prescritta anzianità. A parità di tale anzianità si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 5 ».

All'articolo 4 è stato presentato dal Relatore un emendamento tendente a sopprimere gli ultimi cinque commi, ed esattamente dalle parole: « Nei ruoli aggiunti... », fino alla fine.

BERRY, *Relatore*. Purché dette disposizioni siano coordinate con il testo dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo testé annunciato.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4 che risulta quindi così formulato:

L'articolo 344 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 344. (*Ruoli aggiunti*). — « I ruoli aggiunti, istituiti in sostituzione dei ruoli speciali transitori, comprendono le seguenti qualifiche:

per le carriere direttive: le qualifiche di consigliere di terza classe, di consigliere di seconda classe e di consigliere di prima classe o equiparate;

per le carriere di concetto: le qualifiche di vice segretario, di segretario aggiunto e di segretario, o equiparate;

per le carriere esecutive: le qualifiche di applicato aggiunto, di applicato e di archivista, o equiparate;

per le carriere del personale ausiliario: le qualifiche di inserviente, di usciere e di usciere capo, o equiparate e, per le carriere del personale ausiliario tecnico, quella di agente tecnico, o equiparata.

Al compimento dell'anzianità complessiva nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, rispettivamente, di anni cinque per le carriere direttive, di anni sei per le carriere di concetto, di anni tre per le carriere esecutive e di anni due per le carriere del

personale ausiliario, gli impiegati sono collocati nelle qualifiche immediatamente superiori all'iniziale, previste nel primo comma.

Le promozioni alle qualifiche di consigliere di prima classe, di segretario e di archivista, o equiparate, si conseguono a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli aggiunti che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, tre anni di effettivo servizio per le carriere direttive e di concetto e cinque anni per le carriere esecutive.

La promozione alla qualifica di usciere capo si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli uscieri dello stesso ruolo aggiunto che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica ».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« Le promozioni alle qualifiche indicate nel terzo e quarto comma dell'articolo 344 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferite nel primo anno di applicazione della presente legge, nel limite del 70 per cento del personale inquadrato nella seconda qualifica, in possesso dell'anzianità prescritta per essere ammesso allo scrutinio ».

BERRY, *Relatore*. In vista dell'inserimento dell'emendamento in virtù del quale la applicazione del provvedimento al nostro esame dovrà decorrere dal 1° luglio 1961, propongo la soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Berry di sopprimere l'articolo 5.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

Al personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero degli affari esteri con la legge 30 giugno 1956, n. 775, sono attribuiti i seguenti coefficienti retributivi, con la relativa progressione, dopo quelli previsti dall'articolo 10 della legge stessa:

1°) agli assistenti, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 271, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 325;

2°) ai coadiutori, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento di cui al coefficiente 229, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 271;

3°) agli aggiunti di cancelleria, dopo cinque anni dall'attribuzione del trattamento economico delle qualifiche di cui al coefficiente 180, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 202;

4°) ai subalterni, dopo tre anni dall'attribuzione del trattamento economico di cui al coefficiente 151, quello delle qualifiche di cui al coefficiente 159.

L'onorevole Cappugi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« Gli assistenti, i coadiutori, gli aggiunti di cancelleria ed i subalterni appartenenti al ruolo speciale di cui al precedente comma, ferme restando le particolari disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1956, n. 775, sono equiparati a tutti gli effetti al personale dei ruoli aggiunti di cui alla parte quarta, titolo 1°, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e si considerano appartenenti rispettivamente alle carriere direttiva, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, nonché alla qualifica della carriera di appartenenza alla quale è annesso il coefficiente retributivo ad essi spettante in base al precedente comma ».

L'onorevole Cappugi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

CAPPUGI. Il personale di cui all'articolo 6 del provvedimento al nostro esame (che è stato inquadrato con legge 30 giugno 1956, n. 775, in un ruolo speciale transitorio ad esaurimento) esplica mansioni di notevole rilievo nei consolati e presso le ambasciate. Per una interpretazione troppo restrittiva dell'Amministrazione, si sono avute da parte degli interessati continue rimostranze perché non vengono rispettati né dal punto di vista gerarchico né da quello dei compiti che essi svolgono; anzi, nella considerazione generale, sono posti addirittura dopo i cancellieri e forse persino dopo gli uscieri. Non vengono nemmeno inseriti nel quadro del personale consolare in quanto, si dice, appartenendo ad un ruolo ad esaurimento non vanno considerati impiegati dello Stato. Il mio emendamento quindi si ispira ad un principio di carattere morale. Per dare un'idea dei compiti loro affidati, dirò che grava su questi impiegati

prevalentemente il lavoro sempre più vasto e delicato degli uffici diplomatici e consolari all'estero; possono essere, a termine di legge, e sono in realtà, spesso loro affidate la direzione o la reggenza di consolati, vice consolati ed agenzie consolari; attendono a compiti proprio delle carriere direttiva o di concetto facendo funzionare i servizi legali, notarili, di stato civile, amministrativi, delle successioni, di assistenza all'emigrazione dei consolati e mantenendo i necessari contatti con le autorità locali; redigono studi di mercato e si tengono in rapporto con i ministeri e servizi tecnici stranieri per l'applicazione di accordi commerciali, convenzioni, ecc.; si specializzano nella legislatura sociale del paese in cui prestano servizio ed intervengano presso i competenti organi locali per la tutela dei lavoratori italiani.

Mi sembra che non sia giusto (visto i compiti che svolgono), che questi impiegati vengano tuttora considerati ai margini dell'amministrazione, in posizione, come ho già detto, di inferiorità anche nei confronti degli archivisti. Spero pertanto che il mio emendamento che ha un valore puramente morale sia accolto dalla Commissione.

BERRY, *Relatore*. Effettivamente, con la legge 30 giugno 1950, che fu approvata dopo una lunga elaborazione ed un ancor più lungo *iter* parlamentare, venne data sistemazione al personale locale, mediante l'inquadramento in qualifiche molto simili a quelle dei ruoli aggiunti ma senza una equivalente qualifica giuridica. Il personale di cui trattasi possiede particolari attitudini in quanto conosce bene la lingua e i costumi del posto, per cui ad esso molto spesso vengono affidate mansioni di gran lunga superiori a quelle di loro pertinenza. Basti dire che in talune nostre rappresentanze consolari svolgono mansioni di console o di vice console.

Per queste ragioni, a me pare che la richiesta abbia il suo fondamento, anche se l'amministrazione interessata obietta che questo personale, avendo conseguito una sistemazione in un ruolo speciale transitorio ad esaurimento, non avrebbe diritto ad ottenere questa assimilazione.

Comunque, trattandosi di una norma equitativa, che non comporta alcun onere, ritengo che non vi possano essere obiezioni di principio all'accoglimento dell'emendamento Cappugi.

BERLINGUER. Il nostro gruppo è d'accordo sull'emendamento Cappugi, non solo perché è opportuno conferire un minimo di autorità e di prestigio alla funzione di questo personale, ma anche perché, attraverso questo riconoscimento, saranno meglio precisate le responsabilità dei singoli interessati.

NANNUZZI. Non sono contrario all'emendamento Cappugi, purché il suo accoglimento non ritardi l'*iter* del disegno di legge. La mia perplessità deriva dal fatto che, in sede di Comitato ristretto, fu fatto osservare che la questione, per una serie di motivi, non poteva essere risolta se non nell'ambito di altra legge concernente la revisione degli organici. Il sottosegretario dovrebbe assicurarci che il Governo non prenderà posizione contro l'emendamento, allorché il provvedimento passerà all'esame del Senato.

RUSSO SPENA. Vorrei pregare l'onorevole Cappugi di sopprimere nel suo emendamento l'espressione diretta a far sì che l'equiparazione avvenga a tutti gli effetti, e ciò per evitare che sorgano dei dubbi nell'interpretazione. Rimane chiaro, infatti, perché lo ha precisato lo stesso proponente, che l'equiparazione che noi ci accingiamo a concedere ha un significato soltanto morale.

CAPPUGI. Non ho difficoltà a modificare l'emendamento in modo che non risultino le parole « a tutti gli effetti ».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. La dichiarazione dell'onorevole Nannuzzi mi ha messo in una particolare situazione di perplessità. Non posso, in questo momento, dichiarare che il Governo aderisce all'emendamento né posso assicurare che al Senato non sorgeranno contestazioni intorno a questo argomento. Perciò, non posso che rimettermi alla Commissione.

CAPPUGI. Vorrei pregare la Commissione di accogliere l'emendamento, perché le stesse ragioni qui esposte saranno sostenute al Senato e non vedo perché quel ramo del Parlamento non dovrebbe riconoscerne la validità. Per quanto riguarda l'atteggiamento del Governo al Senato, dovremmo ragionevolmente ritenere che esso non potrà essere dissimile da quello tenuto in questa sede.

BERRY, *Relatore*. Vorrei fornire qualche ulteriore notizia a sostegno delle tesi esposte dal collega Cappugi.

La legge istitutiva del ruolo transitorio speciale ad esaurimento prevede all'ultimo comma dell'articolo 2 che, ove le esigenze di servizio lo richiedano, gli assistiti, previa autorizzazione del Ministero, possono essere distaccati dalle rappresentanze diplomatiche ove prestano servizio a consolati o a vice consolati, con incarichi della direzione e della reggenza degli uffici stessi.

Come è possibile, allora, negare un riconoscimento giuridico nell'ambito dei ruoli aggiunti ad un personale che all'estero ha la rappresentanza del Paese? Allo stato delle cose, l'usciere di ambasciata è superiore gerarchicamente a chiunque di costoro, anche se diriga un ufficio!

Ora, non mi pare che un atteggiamento tanto restrittivo da parte del Ministero degli esteri possa avere il nostro consenso.

BERLINGUER. Mi pare difficile che al Senato possano essere sollevate obiezioni su una questione così chiara.

PRESIDENTE. Per debito di ufficio debbo informare la Commissione che in data di ieri, il Ministero degli esteri mi ha fatto presente di essere contrario all'emendamento Cappugi. Ciò non significa, naturalmente, che la Commissione non sia libera di approvarlo, ove lo ritenga opportuno. Pongo, intanto, in votazione l'articolo 6 nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Cappugi, senza le parole « a tutti gli effetti » che il proponente ha soppresso e di cui ho già dato lettura e che diverrebbe, se approvato, secondo comma dell'articolo 6. Ricordo che il relatore ha espresso parere favorevole e che il Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, come risulta a seguito dell'approvazione dell'emendamento aggiuntivo, testé approvato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

L'articolo 345 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 345. (*Passaggio nei ruoli organici delle carriere esecutive*). — Salva l'osservanza delle disposizioni per le assunzioni degli invalidi di guerra, un terzo dei posti disponibili nella dotazione organica unica delle qualifiche di archivista, applicato ed applicato aggiunto, o equiparate, è conferito, almeno una volta all'anno, al personale di pari qualifica dei corrispondenti ruoli aggiunti, nell'ordine in cui è collocato nei ruoli stessi, a partire dalla qualifica più elevata, sempreché a giudizio del Consiglio di amministrazione ne sia ritenuto meritevole per operosità, diligenza e condotta lodevoli.

Il personale di cui al comma precedente è iscritto nei ruoli organici dopo l'ultimo degli impiegati presenti, con l'anzianità di carriera e di qualifica maturate nei ruoli aggiunti e nei ruoli speciali transitori.

Il personale inquadrato nei ruoli organici, ai sensi del presente articolo, non può essere ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore, sino a quando gli impiegati che lo precedono nell'ordine di qualifica non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

L'articolo 346 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 346. (*Passaggio nei ruoli organici della carriera del personale ausiliario*). — « Con le modalità di cui ai due primi commi dell'articolo 345, i posti disponibili nella dotazione organica unica per le qualifiche di usciere capo, usciere e inserviente sono conferiti, almeno una volta all'anno, al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti.

Ai fini della promozione alle qualifiche di usciere capo o agente tecnico capo, o equiparate, si applica la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 345 ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9:

L'articolo 347 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 347. (*Trattamento economico degli impiegati dei ruoli aggiunti passati nei ruoli organici*). — « Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

BERRY, *Relatore*. Dopo l'articolo 9 credo sia il caso di aggiungere un articolo 9-*bis* in considerazione del disposto del quarto comma dell'articolo 352 del testo unico, il quale recita testualmente: « I posti riservati che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi ». Ciò significa che spesse volte il personale contemplato dall'articolo 352, una volta ottenuta la riserva dei posti, vi rinuncia ed in conseguenza di questo fatto l'amministrazione non ha più la possibilità di coprire i posti che erano stati riservati. Questo inconveniente deriva anche dal fatto che la Corte dei conti ha interpretato in maniera restrittiva il comma che ho sopra letto.

Per questi motivi è opportuno inserire una disposizione che faccia esplicito riferimento non soltanto alla mancanza di aspiranti ma anche alla rinuncia da parte degli stessi.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore presenta il seguente articolo aggiuntivo 9-*bis*:

« Il quarto comma dell'articolo 352 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I posti riservati che rimanessero non coperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia alla nomina sono conferiti mediante i normali pubblici concorsi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 10:

L'articolo 147 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

ART. 147. (*Adunanze del Consiglio di amministrazione*). — « Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento in tutto od in parte dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti e, in ogni caso, di non meno di tre membri.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente ».

BERRY, *Relatore*. Desidero fare per questo articolo un brevissimo chiarimento. In sostanza si è voluto inserire nell'articolo 147 del testo unico l'obbligo per il Consiglio di amministrazione di deliberare con provvedimento motivato nel caso in cui non intenda conferire in tutto o in parte i posti disponibili. È sembrato opportuno al Comitato ristretto inserire esplicitamente questa norma per quanto essa potesse essere, forse, ritenuta superflua.

NANNUZZI. Credo che l'onorevole Relatore non abbia espresso esattamente il pensiero del Comitato ristretto. Infatti non deve intendersi che il Consiglio di amministrazione è obbligato a deliberare con provvedimento motivato qualora decida di non conferire in tutto o in parte i posti disponibili, ma che invece vi è obbligato nell'un caso e nell'altro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 11:

«Le promozioni a segretario, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto o nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 362 del testo unico, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

1°) idonei nei concorsi per merito distinto;

2°) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 370 del testo unico, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge».

BERRY, *Relatore*. Con questo articolo si vuole estendere, con gli opportuni adattamenti, le norme che abbiamo previsto anche nella legge n. 298 del 1959 concernente le promozioni a ruoli aperti per le prime tre qua-

lifiche della carriera direttiva. Ci è sembrato opportuno chiarire quella norma che risultava abbastanza ermetica. Infatti, in diverse Amministrazioni, centrali e periferiche, si è verificato che il personale collocato nei ruoli aggiunti abbia sostenuto e superato gli esami e sia stato quindi inserito nei ruoli ordinari. In conseguenza di questo fatto quel personale, anche se in precedenza aveva conseguito la seconda qualifica di consigliere di seconda classe, avendo vinto il concorso ed essendo stato inquadrato nei ruoli ordinari, è stato retrocesso alla qualifica di consigliere di terza classe. Allo scopo di non danneggiarlo è stato ritenuto opportuno inserire questa norma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

«Le promozioni ad archivista, o qualifiche equiparate, conferite mediante scrutinio per merito comparativo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, e quelle che saranno conferite, in applicazione della legge stessa, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per esame speciale, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, e dall'articolo 363 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 7957. n. 3, hanno la medesima decorrenza, con esclusione degli effetti economici, della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale, in possesso della minore anzianità di servizio utile, se più favorevole.

Gli impiegati di cui al precedente comma prendono posto in ruolo dopo l'ultimo vincitore dell'esame speciale, nel seguente ordine:

1°) idonei nei concorsi per esame;

2°) idonei nei concorsi per esame speciale.

Gli impiegati di cui ai precedenti commi possono conseguire la promozione a primo archivista, o qualifiche equiparate, secondo le norme contenute nell'articolo 371 dello statuto stesso, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13:

«Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto la nomina in ruolo organico, possono chiedere entro 90 giorni dalla data predetta, il ricollocamento nei ruoli aggiunti con riconoscimento, a tutti gli effetti, dell'anzianità complessiva di servizio prestata nel ruolo aggiunto e nel ruolo ordinario».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 14:

«Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 si applicano anche al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse. In tali casi sono anche retrodatate anche le promozioni conseguite per esami».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. L'ultimo comma di questo articolo non mi sembra abbastanza chiaro in quanto non si capisce se la retrodatazione delle promozioni conseguite per esami debba intendersi con effetto *ex tunc* oppure *ex nunc*.

BERRY, *Relatore*. Poiché in precedenza, con le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12, abbiamo consentito la promozione a quel personale che si era classificato idoneo, analogamente, dobbiamo consentire a quest'altro personale di conseguire la promozione alla qualifica superiore senza obbligarlo a ripetere gli esami. Ciò anche in considerazione del fatto che può verificarsi talvolta che particolari ordinamenti prevedano il cosiddetto sbarramento non nelle qualifiche che abbiamo previsto ma in altre, ma sempre nell'ambito delle prime tre. In quest'ultimo caso noi affermiamo di riservare il medesimo trattamento a quel personale che abbia particolari disposizioni che regolano la loro carriera.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Insisto sulla necessità di trovare una formulazione più chiara per evitare eventuali dubbi.

BERRY, *Relatore*. Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che le promozioni a segretario o ad archivista conferite mediante scrutinio per merito comparativo prima dell'entrata in vigore della presente legge hanno la medesima decorrenza della promozione conferita al vincitore dell'ultimo esame speciale. Con l'articolo 14 noi applichiamo la stessa norma per il personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedono i concorsi per esame e non per scrutinio a merito comparativo.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Poiché l'anzianità è la stessa proporrei di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 14.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole rappresentante del Governo di sopprimere l'ultima parte dell'articolo 14 e cioè l'espressione che inizia con le parole: « In tali casi... ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 14 che risulta così formulato:

«Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, si applicano anche al personale delle carriere per le quali speciali disposizioni prevedevano i concorsi per esame, indicati nei citati articoli, ai fini della promozione a qualifiche diverse».

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

«Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a segretario capo o qualifiche equiparate, nelle Amministrazioni dello Stato possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi della dotazione organica di segretario principale e segretario capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Io non posso, per la verità, accettare la percentuale del 27 per cento; ma poiché sembra che il Ministero del tesoro non ponga obiezioni in merito, mi rimetto alla Commissione.

NANNUZZI. Per confortare la remissione dell'onorevole rappresentante del Governo, desidero fargli osservare che la spesa che il Governo aveva prevista rimane pressoché inalterata. Infatti, si era stabilito l'8 per cento per il primo anno e l'8 per cento per il secondo. Noi proponiamo il 10 per cento per il primo anno ed il 9 per cento per il secondo. Si tratta in definitiva del 3 per cento in più in due anni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

« Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad archivista capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di primo archivista ed archivista capo, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

«Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni a commesso capo, o qualifiche equiparate, possono essere conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti complessivi delle dotazioni organiche di commesso capo e di commesso, o qualifiche equiparate, computando per posto intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

« Per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, le promozioni ad agente tecnico capo, o qualifiche equiparate, del personale ausiliario tecnico, possono essere

conferite anche in soprannumero, nel limite del 27 per cento dei posti previsti in organico computando per intero la frazione di posto.

La percentuale di cui al comma precedente è ripartita nel modo seguente:

non più del 10 per cento nel primo anno;
non più del 9 per cento nel secondo anno;
l'8 per cento nel terzo anno.

I posti attribuibili in soprannumero, non utilizzati in ciascuno dei primi due anni di applicazione della presente legge, sono conferiti negli anni successivi e, comunque, non oltre il terzo anno».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

«Qualora nei ruoli organici delle carriere indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 le qualifiche più elevate non coincidano con quelle ivi previste, il soprannumero del 27 per cento, ai fini della promozione alla qualifica finale, viene computato sulla dotazione organica delle due qualifiche più elevate».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

« Le percentuali di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 o previste da leggi di delegazione anteriori alla predetta data.

Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 non si applicano ai ruoli istituiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 o previsti da leggi di delegazione posteriori alla predetta data ».

BERRY, *Relatore*. Poiché il secondo comma mi sembra del tutto pleonastico ne proporrei la soppressione. Per quanto riguarda il primo comma riterrei necessario darne una migliore formulazione. Poiché noi abbiamo emanato una legge delegando il Governo a formulare gli organici, ne è derivato che il personale confluito dalle varie amministrazioni al Ministero del turismo e dello spettacolo non ha potuto beneficiare né della precedente legge, né potrebbe beneficiare di questa se non inserissimo una norma che potrebbe essere così formulata: « Le percentuali di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928 o stabilite anche successivamente in attuazione di leggi di delegazione anteriore alla data suddetta ». Le tabelle organiche sono state fissate con un decreto avente forza di legge emanato posteriormente della legge n. 928.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Da parte del Ministero della giustizia mi è stato chiesto di proporre il seguente emendamento aggiuntivo all'articolo 20: « Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano al personale della carriera direttiva speciale istituita con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, a decorrere dalla data in vigore della presente legge ».

Non avrei nulla in contrario all'accoglimento di questo emendamento, ma ritengo che sia più utile ed opportuno farne oggetto di un provvedimento a parte, in conformità delle disposizioni che ci accingiamo a votare con questa legge.

BERRY, *Relatore*. Sono d'accordo con il rappresentante del Governo perché, per quanto si riferisce al personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, ci troviamo in una situazione simile a quella che abbiamo testé esaminata e risolta.

D'altra parte, la portata dell'emendamento è senza dubbio notevole, anche perché il personale a cui si riferisce ha conseguito di recente ampliamenti di organici.

PRESIDENTE. È chiaro che dovrò comunque mettere in votazione l'emendamento proposto dal Governo. Nell'ipotesi che la Commissione accolga la proposta del Relatore faccio voti che con il provvedimento auspicato si ponga riparo alla ingiusta norma che ha stabilito il limite di 70 anni soltanto per gli appartenenti alla carriera direttiva mediante un provvedimento non proprio logico e comunque difforme da ogni criterio generale relativo al rapporto di impiego.

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 20 che risulta così formulato a seguito della proposta del Relatore di migliorarne la formulazione:

«Le percentuali di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 vanno calcolate sulla base delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928, o stabilite, anche successivamente, in attuazione di leggi di delegazione anteriori alla data suddetta».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la soppressione del secondo comma dell'articolo 20.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Governo, sul quale il Relatore si è espresso in senso contrario.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

«I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione degli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge, sono assorbiti, a decorrere dalla fine del triennio, con la cessazione dal servizio di coloro che li occupano.

In corrispondenza dei soprannumeri, di cui al comma precedente, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei singoli ruoli.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono assorbiti dagli aumenti di organico stabiliti da successive leggi; analogamente sono assorbiti i posti in soprannumero che risultino dall'applicazione della presente legge».

BERRY, *Relatore*. Sui primi due commi, che sono stati mutuati dalla legge n. 928, non vi è nulla da osservare. Vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione sulla portata della norma che il Comitato ristretto ha ritenuto di inserire con l'ultimo comma. Con questa norma, i posti in soprannumero, che ora vengono concessi in via del tutto straordinaria ed eccezionale, saranno assorbiti di volta in volta che il Ministero interessato procederà ad aumenti di organico. Si tratta, perciò, di una norma a carattere permanente, che dovrà essere sempre tenuta presente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

«Ove i posti in soprannumero, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, e dalla presente legge, vengano conferiti ad impiegati che già si trovano nella posizione di soprannumerari, non si procede all'accantonamento del corrispondente numero dei posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 23. Ne do lettura:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva degli Archivi di Stato, per le promozioni alle qualifiche di soprintendente di 2ª classe e di direttore capo di 2ª classe si prescinde dalla vacanza nelle sedi di soprintendenze e di direzione degli Archivi indicati nell'allegato 2 della tabella *A*, annessa alla legge 13 aprile 1953, n. 340.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, si applicano al personale della carriera direttiva speciale di cui alla legge 29 giugno 1960, n. 659, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

BERRY, *Relatore*. Con il primo comma di questo articolo si dispone che la legge n. 928 sia applicata anche nei riguardi del personale della carriera direttiva degli Archivi di Stato; questa norma è stata resa necessaria dal fatto che attualmente la qualifica di direttore di archivio superiore viene conseguita solo e in quanto si sia effettivamente direttore dell'Archivio di una di quelle pochissime città – sono soltanto due o tre – per le quali è prevista la qualifica di direttore di Archivio superiore. Si tratta, a mio parere, di una norma equitativa, perché dà la possibilità di concedere la promozione in soprannumero anche per questa qualifica.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'articolo 23.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

«Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti anche posteriormente alla data del 1° maggio 1948, purché la loro assunzione sia avvenuta in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e successive norme.

La domanda per il collocamento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del compimento delle anzianità richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianità sia già maturata.

Il relativo provvedimento è disposto dall'amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Le stesse disposizioni si applicano al personale dei ruoli organici che, all'atto dell'as-

sunzione nei ruoli stessi, si trovava nelle condizioni previste dal primo comma, ai fini dell'articolo 3 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

Il Relatore propone il seguente nuovo testo dell'articolo 24:

« Gli impiegati non di ruolo, comunque denominati, assunti in conformità a disposizioni di legge, sono collocati nei ruoli aggiunti con decorrenza in ogni caso non anteriore al 5 giugno 1955, con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme.

La domanda per il collocamento deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del compimento delle anzianità richieste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o da quella di entrata in vigore della presente legge qualora la predetta anzianità sia già maturata.

Il relativo provvedimento è disposto dall'Amministrazione entro 180 giorni dalla data di presentazione della domanda. Il collocamento nei ruoli aggiunti è disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione alla categoria di impiego non di ruolo cui il personale appartiene e con effetto dalla data alla quale venga maturata la prescritta anzianità. A parità di tale anzianità si osserva l'ordine delle preferenze stabilite dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

BERRY, *Relatore*. Con questa nuova formulazione si viene ad applicare l'articolo 344, opportunamente fuso con le norme dell'articolo 21.

NANNUZZI. Vorrei sapere dall'onorevole rappresentante del Governo se questa norma può ritenersi applicabile anche agli impiegati definiti cottimisti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi pare di no.

PRESIDENTE. A sostegno del parere dell'onorevole rappresentante del Governo c'è il fatto che i cottimisti non sono assunti in conformità a disposizioni di legge.

NANNUZZI. Bisogna però considerare che essi hanno un regolare orario di lavoro, sono obbligati tre volte alla settimana a ritornare nel pomeriggio in ufficio, non hanno diritto a un giorno di ferie e non usufruiscono di assistenza malattia e percepiscono, infine, 30 mila lire al mese. Sembra quindi strano che il nostro Paese si serva della loro opera pretendendo da essi degli obblighi ma senza conceder loro alcun diritto.

Con questo mio rilievo ho voluto coglier l'occasione per sottoporre all'onorevole rappresentante del Governo un problema che ha un aspetto strutturale e sociale molto importante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il testo dell'articolo 24 nella formulazione proposta dal Relatore.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 25:

« La disposizione di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 27 maggio 1959, n. 324, si applica, con la decorrenza prevista nel comma stesso, anche al personale già salariato e inquadrato nelle categorie impiegatizie di ruolo e non di ruolo anteriormente alla entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 26:

« La presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato. Al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dei monopoli di Stato la presente legge si applica con gli adattamenti di cui ai seguenti articoli ».

NANNUZZI. Rileggendo questo articolo e collegandolo con quello successivo, mi è sorta una perplessità. Nell'articolo successivo si afferma che le disposizioni di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *F* e *L* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119. Che cosa si deve intendere con questa formulazione? Che le disposizioni, oltre che a tutti gli altri dipendenti dell'amministrazione postale, sono estese anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *F* e *L* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119? Se questa è l'interpretazione evidentemente la disposizione andrebbe a beneficio di circa mille impiegati.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Per la verità si tratta di una richiesta avanzata dall'amministrazione postale. Io pensavo che quella amministrazione avesse provveduto con un'altra disposizione.

NANNUZZI. Evidentemente è sorta una incomprensione tra la nostra Commissione e quella dei Trasporti. Infatti, in un primo momento era stato deciso che tutta la questione riguardante i postelegrafonici, come si era fatto per i ferrovieri, fosse trattata in sede di commissione competente per la revisione della legge n. 119; successivamente si è ritornati sulla decisione e si è demandato alla nostra Commissione il compito di risolvere il problema proprio attraverso il provvedimento che stiamo discutendo.

Quindi se alla formulazione sarà data l'interpretazione alla quale io ho fatto cenno, i benefici previsti in questo articolo saranno estesi anche alle categorie speciali; se, invece, ad essa sarà data una interpretazione limitativa, è evidente che il problema non verrà risolto.

BERRY, *Relatore*. Ritengo che l'articolo 27, così come è attualmente formulato, abbia un carattere esclusivo, cioè a dire si riferisca soltanto alle tabelle *F* e *L* dell'allegato I in quanto tutte le altre tabelle sono state ampiamente modificate.

NANNUZZI. Se è da ritenere valida la tesi sostenuta dall'onorevole relatore, ritengo che la soluzione più opportuna sia quella di stralciare la materia riguardante i postelegrafonici demandandone l'esame alla Commissione competente, cui incombe il dovere e l'obbligo di risolvere il problema nell'ambito del provvedimento generale riguardante i postelegrafonici. Il problema, voglio dire, va risolto in quella sede e non vedo perché dobbiamo risolverlo noi.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Per conto mio non ho niente in contrario.

NANNUZZI. In altri termini, propongo che le norme contenute in questa legge, per quanto si riferisce ai postelegrafonici, siano contenute nelle modifiche proposte alla legge n. 119, la cui discussione sta svolgendosi dinanzi alla Commissione competente.

BERRY, *Relatore*. Per quanto attiene alle carriere normali dell'Amministrazione delle poste, le norme di questo provvedimento vanno senz'altro estese.

PRESIDENTE. L'articolo 26 potrebbe essere quindi, così formulato:

«Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato».

Pongo in votazione questa formulazione dell'articolo 26.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

«Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della presente legge si applicano anche al personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *F* e *L* dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

In corrispondenza del soprannumero, che consegue alla applicazione delle disposizioni del precedente comma, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli di cui alle tabelle *G* e *M* dello stesso allegato I alla citata legge n. 119».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pasiamo all'articolo 28. Ne do lettura:

«I posti in organico di cui alle tabelle annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, per le prime tre qualifiche del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, dei ruoli del personale amministrativo e tecnico della carriera di concetto, del ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva, e del ruolo del personale d'anticamera della carriera ausiliaria, nonché per le prime due qualifiche del ruolo degli interpreti-traduttori della carriera di concetto, del ruolo del personale tecnico e di dattilografia della carriera esecutiva, e di quello del personale di vigilanza della carriera ausiliaria, sono costituiti in dotazione organica unica per ciascun ruolo».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 29. Ne do lettura.

«I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, previsti dal n. 2°), lettera *b*), dell'articolo 8 e dal n. 2°) dell'articolo 9, nonché il concorso per esame previsto dal n. 2°) dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, vengono sostenuti, rispettivamente, per le promozioni a ispettore amministrativo, a revisore, a perito principale di 2ª classe, a capo tecnico di 2ª classe od a computista, anziché per le qualifiche previste negli articoli sopra citati. Sono abrogate le disposizioni di cui alla lettera *c*) del n. 2°) dell'articolo 8 ed al n. 3) degli articoli 9 e 11 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417.

L'anzianità richiesta per la partecipazione ai predetti esami è quella stabilita dalle disposizioni del testo unico per le promozioni alle qualifiche corrispondenti a quelle indicate nel precedente comma.

I concorsi e gli esami di avanzamento alle qualifiche di cui al primo comma si effettuano, secondo i programmi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1957, n. 844, per ciascun ruolo.

Per le promozioni a consigliere e a vice ispettore amministrativo, a ragioniere e a primo ragioniere, a perito aggiunto di 1ª classe e a perito, a capo tecnico aggiunto, ad applicato ed a primo applicato, ad usciere e ad usciere capo si applicano le disposizioni dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per le promozioni alle qualifiche corrispondenti».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

«Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di vice ispettore amministrativo, possono conseguire la promozione alla qualifica superiore mediante:

a) scrutinio per merito comparativo, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 164 dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando abbiano compiuto, rispettivamente, almeno nove o undici anni di servizio complessivo nella carriera, ovvero quando abbiano compiuto, nella qualifica di vice ispettore amministrativo, tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a ispettore amministrativo, da effettuare mediante lo scrutinio per merito comparativo, sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente primo comma, lettera *a*), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero dei vice direttori amministrativi, dei consiglieri e dei vice consiglieri dello stesso ruolo che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguono la promozione a vice ispettore amministrativo, in applicazione della presente legge, e che abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito distinto per la promozione alla qualifica anzidetta.

Le promozioni a vice ispettore amministrativo, conferite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mediante esami di concorso per merito distinto o esame di idoneità, e quelle che saranno conferite, in applicazione della presente legge, agli impiegati che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi stessi, hanno la medesima decorrenza, se più favorevole, con esclusione degli effetti economici, attribuita ai vincitori dell'ultimo esame speciale in possesso della minore anzianità di servizio utile.

Gli impiegati di cui al precedente comma possono partecipare agli scrutini per la promozione alla qualifica di ispettore amministrativo, a decorrere dal secondo anno di applicazione della presente legge».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

«Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di primo ragioniere o di perito, possono conseguire la promozione rispettivamente a revisore o perito principale di 2ª classe mediante:

a) scrutinio per merito comparativo;

b) concorso per merito distinto o esame di idoneità, ai sensi dell'articolo 176 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prescindendo dall'anzianità.

Le promozioni da effettuare mediante scrutinio per merito comparativo sono conferite, entro il limite delle disponibilità di organico, per un numero di posti da determinare sulla base del rapporto fra il numero degli impiegati che, ai sensi del precedente comma, lettera *a*), hanno titolo a partecipare allo scrutinio stesso ed il numero degli impiegati delle prime tre qualifiche dei rispettivi ruoli, che abbiano compiuto nove anni di effettivo servizio nella carriera.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche agli impiegati che conseguano la promozione a primo ragioniere o a perito, in applicazione della presente legge, e che

abbiano riportato l'idoneità nel concorso di merito per la promozione alle qualifiche anzidette».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

«Gli impiegati dell'Azienda dei monopoli di Stato, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di capo tecnico aggiunto o di primo applicato, alla quale siano pervenuti mediante esame di avanzamento, sono ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione, rispettivamente, a capo tecnico di 2ª classe o a computista, quando abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 33. Ne do lettura:

«Nei ruoli aggiunti di cui alla tabella *P* annessa alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sono istituite le seguenti qualifiche:

primo ragioniere (coefficiente 271) e perito (coefficiente 271), rispettivamente, nel ruolo del personale amministrativo e in quello del personale tecnico della carriera di concetto;

capo tecnico aggiunto (coefficiente 202), per le branche coltivazione tabacchi, manifatture tabacchi e sali e chinino, nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva;

primo applicato (coefficiente 202), nel ruolo del personale d'ordine della carriera esecutiva;

agente di controllo di 1ª classe (coefficiente 163), nel ruolo del personale ausiliario di vigilanza;

usciere capo (coefficiente 159), nel ruolo del personale ausiliario di anticamera.

Le promozioni a primo ragioniere e a perito sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore almeno tre anni di effettivo servizio.

Le promozioni a capo tecnico aggiunto, a primo applicato e ad agente di controllo di 1° classe sono conferite a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo, agli impiegati che abbiano compiuto, nella qualifica immediatamente inferiore, almeno cinque anni di effettivo servizio.

La promozione ad usciere capo è conferita a ruolo aperto per merito assoluto agli uscieri che abbiano compiuto, in tale qualifica, almeno quattro anni di effettivo servizio».

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Devo far rilevare che all'ultimo comma di questo articolo è stabilito per gli uscieri la promozione ad usciere capo qualora abbiano prestato almeno quattro anni di servizio, a differenza di altri casi in cui abbiamo sancito il limite di tre anni. Non vorrei che si determinasse in avvenire una discrepanza. Cosa ne pensa in merito il relatore?

BERRY, *Relatore*. È evidente che si tratta di un errore materiale. Le parole « quattro anni » vanno sostituite con le parole: « tre anni ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 33 con la modifica indicata dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura:

« I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità, già indetti dall'Azienda dei monopoli di Stato per la promozione a vice ispettore amministrativo, a primo ragioniere e a perito, saranno portati a termine, qualora le prove scritte siano state già iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge, e si intendono espletati il giorno precedente a tale data ».

Questa formulazione mi lascia piuttosto perplesso.

BERRY, *Relatore*. Anch'io sono rimasto perplesso in un primo momento, ma poi mi è stato assicurato che la stessa norma è contenuta nel testo unico. In ogni modo, penso che si possa provvedere a una modifica formale in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Credo che sarebbe opportuno dividere l'articolo in due periodi, di cui il secondo potrebbe essere così formulato:

« Le relative promozioni avranno decorrenza ai soli effetti giuridici dal giorno precedente a tale data.

BERRY, *Relatore*. Non avrei nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 34 nel testo da me proposto.

(*È approvato*).

L'onorevole Rocchetti ha presentato i seguenti emendamenti:

ART. 34-*bis*.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge nella qualifica di archivista capo o equiparata – solo per quelle amministrazioni con ordinamento diverso previsto dall'articolo 15 del decreto del

Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4 – saranno assegnati, in ordine di precedenza nello scrutinio di merito, agli impiegati in servizio di ruolo almeno dal 23 marzo 1939 o non di ruolo alla stessa data ma successivamente immessi in ruolo mediante esami di concorso che al 30 giugno 1956 rivestivano di grado X gruppo *C*, con una anzianità non inferiore a tre anni di effettivo servizio in tale grado e che al medesimo siano pervenuti senza avvalersi di altre agevolazioni concesse con precedenti provvedimenti emanati in favore dei dipendenti in servizio alla data del 23 marzo 1939.

Le promozioni conseguite in base al precedente comma sono conferite con decorrenza giuridica a datare dal 31 dicembre 1951.

Alla stessa decorrenza sono riportate le promozioni degli impiegati di cui al presente articolo che le abbiano conseguite anteriormente alla data di entrata in vgore della presente legge.

ART. 34-*ter*.

I posti risultanti vacanti a seguito delle promozioni conferite in soprannumero dalla presente legge nelle qualifiche inferiori delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie saranno anch'essi assegnati, con le stesse modalità di cui al precedente articolo, al personale che si trova nelle condizioni analoghe di anzianità di servizio e di permanenze nelle attuali qualifiche e con la medesima decorrenza giuridica del 31 dicembre 1951.

ART. 34-*quater*.

Le promozioni conseguite in applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 270 vengono conferite, ai soli effetti giuridici, con decorrenza dal 31 dicembre 1951, salvo se più favorevole, per gli impiegati nei cui ruoli di appartenenza non siano state effettuate promozioni ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

ROCCHETTI. Poiché in questa legge si cerca di rimediare anche ad alcune deficienze dell'attività legislativa di questi ultimi anni, credo che sia possibile risolvere anche due piccole questioni che hanno formato perfino oggetto di proposte di legge. Si tratta di questioni riguardanti quegli impiegati dello Stato chiamati « trentanovisti », intendendosi tali coloro che, immessi nella carriera in seguito a regolare concorso, si son visti superare nella carriera in modo irreparabile da altri che vantavano titoli ritenuti validi a quell'epoca.

Ora con questi tre articoli praticamente si verrebbe a concedere loro, proprio secondo quanto è contenuto nelle proposte Schiano e Penazzato, alcune determinate concessioni che corrispondono ad un criterio più giusto.

Queste sono le ragioni che mi hanno spinto a presentare gli articoli che ho testé illustrati.

BERRY, *Relatore*. Le richieste avanzate nei tre emendamenti presentati dall'onorevole Rocchetti sono, sul piano equitativo, pienamente giustificate in quanto effettivamente le leggi in favore dei trentanovisti hanno danneggiato alcuni altri colleghi della stessa carriera. Gli emendamenti Rocchetti tenderebbero appunto a sanare in parte le lagnanze e le pretermissioni nello svolgimento della carriera di quegli impiegati che non hanno beneficiato di nessuna disposizione di legge tra quelle emanate in favore del personale in servizio alla data del 23 marzo 1939.

Non so se gli strumenti escogitati in questi emendamenti possano trovare il nostro accoglimento per il fatto che con tutta probabilità, mentre si sana in parte un diritto di carriera, nel contempo si arreca del danno. Peraltro è da rilevare che è prevista una riserva in favore dei « trentanovisti » in occasione della emanazione delle leggi soprannumerarie che stiamo per esaminare e di conseguenza l'altra parte del personale verrebbe a soffrire di una limitazione nello sviluppo della propria carriera perché ci sarebbero degli inserimenti nocivi.

Come si sa, il complesso di tutti i provvedimenti concernenti i danneggiati dalla legge trentanovista, il cui numero è di 12 o 15, è stato demandato all'esame di un Comitato ristretto, o quanto meno c'è l'idea di seguire questa strada. Si è a conoscenza inoltre del fatto che anche in sede governativa il problema viene esaminato sotto il profilo equitativo, che giustamente non può essere disconosciuto; perciò non credo che questa sia da ritenere la sede più opportuna per discuterne.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. In considerazione delle argomentazioni da me fatte in precedenza a proposito dell'emendamento relativo all'articolo 20 e del contenuto degli emendamenti presentati dall'onorevole Rocchetti, non mi pare che si possa provvedere alla risoluzione del problema in questa sede. Non è possibile, infatti, inserire all'ultimo momento degli emendamenti che sono estranei alla portata della legge e che si riferiscono a una materia di cui si sta o si dovrà occupare un Comitato ristretto. C'è da rilevare, infine, che, accettandoli, saremmo co-

stretti a chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, comportando essi un aumento della spesa.

ROCCHETTI. I miei emendamenti, onorevole sottosegretario, non comportano aggravi finanziari.

PRESIDENTE. Il motivo prevalente che osta all'accoglimento degli emendamenti è costituito sopratutto dal fatto che essi trattano una materia che non ha molto attinenza con il disegno e le proposte di legge che stiamo discutendo. Perciò, dopo le dichiarazioni dell'onorevole relatore e dell'onorevole Sottosegretario, penso che l'onorevole Rocchetti non abbia difficoltà a ritirarli anche in considerazione del fatto che sarebbe veramente ingiusto inserire delle disposizioni non molto attinenti al contenuto di questo provvedimento, dimenticando che ci sono diversi altri provvedimenti che trattano analoga materia.

ROCCHETTI. Non ho difficoltà a ritirarli.

PRESIDENTE. A questo punto c'è l'emendamento aggiuntivo presentato dall'onorevole Relatore e che è il seguente:

« La presente legge si applica con decorrenza dal 1° luglio 1961 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Siamo così giunti al problema della copertura, regolato dall'articolo 35 del testo del Comitato ristretto, e che in questo momento viene ad assumere una posizione diversa in quanto l'onere della spesa non incide più sull'anno finanziario in corso ma avrà effetto a partire dal 1° luglio dell'anno venturo. Ciò è stato fatto presente alla Commissione del bilancio, la quale è stata convocata per le ore 16 di oggi al fine di studiare la nuova formula da suggerirci necessaria per poter approvare il provvedimento.

Per questo motivo non mi resta altro da fare che sospendere la seduta con l'impegno di riconvocare la Commissione per le ore 17,30 di oggi quando, in possesso del parere definitivo della Commissione bilancio, saremo in grado di approvare il provvedimento.

Si intende che procederemo, nella seduta pomeridiana, anche alla nuova formulazione del titolo del provvedimento.

Prima di dichiarare chiusa la seduta, comunico che, in sede di coordinamento, si procederà alla nuova numerazione degli articoli, nonché alle correzioni formali del testo.

Se non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

(*La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 17,45*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge: « Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Promozione alla terza qualifica delle carriere direttive, di concetto, esecutive e del personale ausiliario per gli impiegati dei ruoli aggiunti e ordinari »; Maglietta ed altri: « Istituzione del ruolo aperto per le qualifiche rispettivamente di consigliere di 1ª classe, segretario, archivista, usciere capo ed agente tecnico capo »; Roberti ed altri: « Adeguamento delle carriere del personale inquadrato nei ruoli aggiuntivi delle Amministrazioni dello Stato »; Colitto: « Norme per la promozione degli impiegati di ruolo delle carriere di concetto del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a primo segretario e qualifiche equiparate »; Preti: « Disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato appartenei alla carriera esecutiva ». (*Parere della V Commissione*); Nannuzzi ed altri: « Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, unificazione delle prime tre qualifiche del personale di ruolo delle predette carriere ed istituzione della III qualifica per il personale dei ruoli aggiunti »; De Vita: « Istituzione della terza qualifica per il personale dei ruoli aggiunti »; Armato ed altri: « Norme per l'avanzamento in soprannumero nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria, istituzione del ruolo aperto per le prime tre qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere predette, e estensione della 3ª qualifica nei ruoli aggiunti delle carriere, direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria »; Berry ed altri: « Modifiche alle norme sull'ordinamento delle carriere e l'avanzamento degli impiegati dello Stato »; Mattarelli Gino ed altri: « Sistemazione nel ruolo organico del personale inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato ».

Come gli onorevoli colleghi sanno, questa mattina, dopo l'approvazione dell'articolo 34-*bis* (in virtù del quale l'applicazione del provvedimento al nostro esame decorre dal 1° luglio 1961) non abbiamo potuto proseguire

nei nostri lavori mancando il parere della Commissione bilancio relativamente alla copertura della spesa.

A seguito delle nostre vive insistenze la Sottocommissione bilancio si è riunita nel pomeriggio di oggi e ci ha trasmesso il seguente parere: « La Commissione ha esaminato nella sua seconda seduta tenutasi in data odierna il nuovo emendamento (articolo 34-*bis*) trasmesso da codesta Commissione di merito. Ha rilevato come la nuova formulazione non riesce a sormontare la preclusiva difficoltà già da questa Commissione illustrata e per la quale non è stato finora possibile esprimere parere favorevole. Anzi, questa Commissione deve al riguardo osservare come il rinvio della spesa all'esercizio futuro viola un altro principio osservato dalla Commissione bilancio nella espressione dei suoi pareri, mentre l'originario articolo 31 del disegno di legge che non risulta modificato da codesta Commissione di merito viola il principio già affermato della precedenza da assicurare all'*iter* legislativo della legge di entrata rispetto a quella della legge di spesa.

Considerate, peraltro, le sollecitazioni vivamente manifestate dal Governo e da codesta Commisisone di merito, la Commissione bilancio ritiene di poter suggerire che per la copertura della maggiore spesa per l'esercizio finanziario 1961-62 si provveda con operazioni di movimento di capitali, a simiglianza di quanto già previsto con il disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (1868) per l'esercizio finanziario 1960-61. E, pertanto, l'articolo del disegno di legge in esame concernente la determinazione della spesa e la indicazione della copertura potrebbe risultare formulato nei seguenti termini: « All'onere annuo di lire 3 miliardi e 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62 con operazioni di movimento di capitali ».

Desidero chiarire un punto e cioè che forse la Sottocommissione bilancio ha male interpretato il significato della norma dell'articolo 34-*bis* da noi approvata questa mattina. Non si tratta infatti, contrariamente a quanto è detto nel parere testé letto, di un carico su di un esercizio finanziario successivo nel quale caso effettivamente vi sarebbe la incostituzionalità rilevata dalla Sottocommissione bilancio, ma di un rinvio della spesa al prossimo esercizio finanziario.

Ciò premesso pongo in votazione l'articolo 35 nella seguente formulazione proposta dalla Commissione bilancio:

«All'onere annuo di lire 3 miliardi e 500 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62, con operazioni di movimento di capitali».

(*È approvato*).

L'onorevole Nannuzzi ha presentato due ordini del giorno. Do lettura del primo:

« La I Commissione della Camera dei Deputati, nell'esaminare il disegno di legge n. 2693, concernente: « Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva, ausiliaria e dei ruoli aggiunti;

rilevato che, ai fini propostisi dal detto disegno di legge per una sistemazione integrale e definitiva del personale di ruolo aggiunto, si rende necessario tener conto anche della particolare situazione di quei dipendenti di ruolo aggiunto delle carriere di concetto ed esecutiva, i quali, avendo sostenuto concorso per merito distinto alle qualifiche rispettivamente di segretario o qualifica equiparata e di archivista con qualifica equiparata risultarono idonei, e pertanto non ottennero l'inquadramento nei ruoli organici;

invita il Governo a predisporre, in occasione di tutti i provvedimenti concernenti revisione e adeguamento degli organici delle varie amministrazioni dello Stato, specifica norma che preveda la promozione alle qualifiche di cui sopra, analogamente a quanto avviene per il personale di ruolo, anche per il personale di ruolo aggiunto nella condizione anzidetta ».

Il secondo ordine del giorno, risulta così formulato:

« La I Commissione della Camera, a conclusione dell'esame del disegno di legge concernente: « Benefici di carriera a favore del personale statale delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria e dei ruoli aggiunti, invita il Governo a predisporre un'apposita norma che tenga conto: Nella promozione mediante scrutini per merito comparativo a primo segretario o qualifica equiparata e a primo archivista o qualifica equiparata, da effettuarsi posteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione, nel procedere agli scrutini valuterà come titolo di merito l'aver conseguito l'idoneità attraverso concorsi per merito distinto, per esame di idoneità e per esame speciale, per la qualifica di segretario o equiparata e di primo archivista o equiparata attri-

buendo per le tre differenti ipotesi rispettivamente diversi coefficienti ».

Qual è il parere del Governo?

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione.* Il Governo accetta i due ordini del giorno dell'onorevole Nannuzzi come raccomandazione e come tema di studio.

PRESIDENTE. Rimane da precisare la formulazione del titolo. Pregò il relatore, onorevole Berry, di volerla enunciare.

BERRY, *Relatore.* Circa il titolo da dare al provvedimento al nostro esame, proporrei la seguente formulazione: « Integrazioni e modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo titolo proposto dall'onorevole Berry.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutino segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 » (2693):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	24
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2693, dichiaro assorbite le proposte di legge nn. 176, 187,1027, 1419, 1539, 1838, 1617, 1743, 1775 e 1872.

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer, Berry, Bozzi, Caprara, Casalinuovo, Colleselli, Corona Achille, Cossiga, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Martino Edoardo, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Rocchetti, Russo Spena, Santarelli Enzo, Tesauro.

La seduta termina alle 17,55.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI